

Un'altra beffa per i risparmiatori

# L'ultimo favore alle banche Sì ai tassi di usura sui mutui

*La Cassazione esclude la restituzione delle somme pagate in eccesso se, durante il prestito, gli interessi superano le soglie stabilite per legge*

Pazzesco verdetto della Cassazione

## La banca può applicare tassi usurari sui mutui

di **TOBIA DE STEFANO**

Rieccoci risparmiatori. Pensavate di averle viste tutte? Che dopo la beffa subita a causa del Monte dei Paschi o delle popolari venete, dopo il *bail in* e i nuovi rincari voluti dall'Europa sulle commissioni per chi preleva contante al bancomat sarebbe

finita qui? E invece no. Vi eravate sbagliati. E di grosso. Da oggi dovete prestare grande attenzione anche ai tassi di usura. Quel limite - credevamo ingenuamente noi - oltre il quale le banche non potevano andare. Perché c'era un tetto invalicabile stabilito per legge o fissato come soglia direttamente nel contratto.

Bene, da poche ore anche quel paletto non c'è più. O meglio, secondo le Sezioni unite della Cassazione (sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675) se quel limite viene superato nel corso della vita di un mutuo o di un finanziamento non ha più valore. «... la pretesa del mutuante (di chi dà il finanziamento *ndr*) di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato - si legge nel dispositivo - non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».

Tradotto in soldoni - co-

me ha spiegato il *Sole 24 Ore* - il risparmiatore deve pagare per la cosiddetta usura sopravvenuta. Che anzi è come se non esistesse. L'unica forma di tutela resta quella dell'usura "originaria", cioè quella che si è verificata sin dal momento di stipula del prestito.

Il problema si era posto all'indomani della legge 108 del '96 che ha introdotto il concetto di "tasso soglia", oltre il quale i prestiti non possono essere effettuati altrimenti si finisce nell'usura. I tassi soglia sono stabiliti ogni trimestre e sono divisi per categorie di credito e importo di capitale prestato. Per dire: c'è un "tasso soglia" per l'apertura di credito in conto corrente entro i 5.000 euro, c'è n'è un altro per gli anticipi e gli sconti commerciali e un altro ancora per i mutui ipotecari a tasso fisso e tasso variabile, per i prestiti chirografari, per i leasing e così via dicendo.

Insomma, la domanda era: cosa succede nel caso in cui nel corso del mutuo gli interessi dovessero andare oltre quel tasso soglia? E la risposta della Cassazione è stata quantomai esaustiva: «se nel corso del tempo - si legge sempre nello stesso dispositivo - i tassi concordati al momento della stipula superano la soglia

di usura non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (legge 108 del 1996, ndr), o della clausola stipulata successivamente...».

Risultato? Tantissimi risparmiatori dovranno mettersi l'animo in pace.

Chi aveva fatto domanda di risarcimento sperando di riavere indietro i soldi pagati per un tasso di interesse che aveva superato il limite sancito nel contratto non rivedrà neanche un euro. In barba alla corposa giurisprudenza che aveva fatto scuola fino a pochi giorni fa e alla quale si era unito successivamente l'Arbitro bancario finanziario che, invece, avevano cancellato del tutto gli interessi dovuti.

Scusate, cari risparmiatori, ci eravamo sbagliati: ancora una volta vi tocca pagare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

